

Atto Senato n. 2564

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

- Esame presso le Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) –

Nell'ambito delle attività che codeste spettabili Commissioni 6^a e 10^a riunite del Senato stanno svolgendo ai fini dell'esame del disegno di legge n. 2564 di conversione del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*"), di seguito alcune considerazioni ed elementi conoscitivi e di valutazione che Consip S.p.A. intende sottoporre all'attenzione quale contributo utile all'approfondimento di alcune specifiche tematiche trattate nel detto testo normativo.

In particolare, tali considerazioni ed elementi attengono alle previsioni di cui all'articolo 29 recante "*Rafforzamento della disciplina cyber*" relative alle acquisizioni di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica cui le amministrazioni dovranno procedere per la diversificazione dei prodotti in uso al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Si intende, in primo luogo, rappresentare piena condivisione per le misure di cui all'articolo 29 alla cui base vi è una grande attenzione al tema della sicurezza di reti, sistemi e servizi informatici pubblici necessaria alla luce dei mutamenti dello scenario internazionale e delle conseguenti implicazioni in tema di sicurezza cibernetica. Infatti, le amministrazioni pubbliche hanno nel corso degli anni legittimamente acquisito prodotti e servizi anche da aziende legate alla Federazione Russa.

Come recentemente indicato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con Raccomandazione del 16 marzo, si rende necessario un aumento di attenzione sul rischio cibernetico e l'adozione di misure di mitigazione, prime fra tutte la diversificazione ora prevista dall'articolo 29.

Al fine della buona riuscita dell'attività di mitigazione del rischio cibernetico, fondamentale sarà garantire alle amministrazioni l'effettiva capacità di procedere alla diversificazione mediante celere sostituzione di prodotti e servizi.



Come attualmente previsto dall'articolo 29, la sostituzione del prodotto o servizio a rischio di compromissione con altro prodotto dovrà essere operata da ogni singola stazione appaltante che dovrà procedere all'individuazione ed acquisizione di nuovo prodotto alternativo.

A tal fine la disposizione del decreto-legge in corso di conversione prevede opportunamente che le amministrazioni ricorrano in prima battuta agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Come noto, il ricorso a tali strumenti di acquisto centralizzati consente un immediato approvvigionamento in quanto l'amministrazione non sarà tenuta allo svolgimento di una procedura d'appalto, che è già stata svolta dalla centrale di committenza, ma potrà provvedere all'immediata acquisizione del prodotto selezionato, alle condizioni contrattuali già definite dalla centrale di committenza.

In tale contesto, Consip provvederà a garantire il più ampio soddisfacimento possibile dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di prodotti e servizi di sicurezza alternativi a quelli potenzialmente oggetto di compromissione, mediante la messa a disposizione di strumenti di acquisto, che tuttavia hanno ovviamente limiti temporali e massimali predefiniti, che, nella attuale situazione internazionale, potrebbero risultare non sufficienti rispetto alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.

A titolo esemplificativo, primaria importanza in tale contesto sicuramente potranno rivestire le soluzioni offerte nell'ambito dell'Accordo quadro per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un Accordo Quadro che prevede la possibilità di effettuare acquisti immediati, senza riapertura del confronto competitivo, e costituisce pertanto uno strumento rapido ed efficace, utilizzabile sia per gli appalti di importo superiore che inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In particolare l'Accordo Quadro si compone di un'offerta *multibrand* per ciascun ambito merceologico prevista non solo per il soddisfacimento delle diverse esigenze di cyber sicurezza delle Amministrazioni, ma anche per minimizzare i rischi derivanti da possibili indicazioni normative di carattere cogente che dovessero inficiare l'utilizzo di specifiche tecnologie o prodotti o funzionalità nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro stesso.

In assenza di strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza, l'articolo 29 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata di urgenza prevista dall'art 63 del Codice dei contratti pubblici al fine di assicurare la tempestiva sostituzione. Come noto, la realizzazione delle dette procedure, sebbene più rapida delle



procedure ordinarie, richiede pur sempre tempi tecnici di realizzazione e un *effort* notevole da parte di ciascuna stazione appaltante.

Si ritiene, pertanto, fondamentale che possano essere adottate misure, anche a livello legislativo, affinché le amministrazioni che debbano procedere con la diversificazione di prodotti e servizi tecnologici possano effettuare le sostituzioni ricorrendo agli strumenti delle centrali di committenza, garantendo la massima disponibilità degli strumenti attualmente stipulati o di prossima stipulazione, riducendo così la necessità di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art 63 del Codice dei contratti pubblici e consentendo alle amministrazioni un immediato approvvigionamento.

In tal senso, potrebbe essere valutata l'adozione di misure normative tali da incidere sui limiti temporali e sui massimali predefiniti degli strumenti di acquisto delle centrali di committenza utili alle sostituzioni, al fine di garantire un'efficace risposta alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni. Misure analoghe a quelle già introdotte nell'ordinamento giuridico (ad esempio, con l'articolo 16 bis, comma 7 del decreto legge n. 146/2021) al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione.